



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 208 del 29 MAR. 2019

OGGETTO Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST G. Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 MAR. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

44



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **208** del **29 MAR. 2019**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 veniva approvata la convenzione triennale (con decorrenza A.A. 2008/2009) tra l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e l'Università degli Studi di Milano, istitutiva del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con sede didattica principale presso questo nosocomio, successivamente rinnovata per periodi di pari durata, da ultimo giusta deliberazione n. 731/2018 (scadenza A.A. 2020/2021);
- in costanza di convenzione, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lettera d) del regolamento per il funzionamento del predetto Corso di Laurea, sono stati approvati, nel corso degli anni, su proposta del Presidente del Corso, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, idonei all'espletamento di tirocini da parte degli studenti, stante la carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie al raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea;
- l'art. 28 dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti;

visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale - tra l'altro - è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionalizzanti, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **208** del **29 MAR. 2019**

- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

verificato, da parte del Presidente del Corso di Laurea Prof. Matteo Maria Parrini, il possesso, in capo ai Laboratori Ortopedici all'uopo individuati, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

1. C.O.A. S.r.l. - Milano, Via Ripa Porta Ticinese n. 103;
2. KINETICSPORT snc - Brugherio (MB), Via Italia n. 92/100;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici di seguito indicati:
 - C.O.A. S.r.l. - Milano, Via Ripa Porta Ticinese n. 103;
 - KINETICSPORT snc - Brugherio (MB), Via Italia n. 92/100;
2. di precisare che le presenti convenzioni hanno durata dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza dei tre anni accademici (A.A. 2021-2022);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle allegate convenzioni al Prof. Matteo Maria Parrini Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **208** del **29 MAR. 2019**

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Piroli)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella **MC**

(Atti n. 2019-1.1.3/1.1.7)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **208** del **29 MAR. 2019**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal **- 1 APR. 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 13 pagine di cui n. 8 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alisia Giachello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

4



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda KINETIC SPORT SUC, C.F. 08331770969, con sede legale in BALOGNANO Prov. LB, via ITALIA n. 92, e-mail INFO@KINETICSPORT.IT tel. 039.2872997, in persona del Legale Rappresentante Carlo Giovanni, nato/a a MILANO il 2.12.1967 e domiciliato/a per la carica in BALOGNANO Via ITALE n. 58, di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2020. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER ... KINETICSPORT SNC

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. Giovanni ...)

KINETICSPORT SNC

Via Italia, 52/100 - Tel. 039.2872007

20861 BRUGHERIO (MB)

Partita IVA n° 08331770969




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche

Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale

Prof. Matteo Maria Parrini





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI
FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "struttura promotrice" (sede del corso).

E

Azienda C.O.A. Centro Ortopedico Lombrosiano s.r.l., P.IVA 05503450966, con sede legale in Milano Prov. Mi, via Ripa P.ta Bernese n. 103, e-mail info@coasrl.it, tel. 02.4563.5825, in persona del Legale Rappresentante Dr. Liberto Guarni, nato/a a Milano il 18/11/1962 e domiciliato/a per la carica in Milano Via Ripa P.ta Bernese n. 103 di seguito denominata "struttura ospitante" (sede di tirocinio).

Premesso

- con deliberazione 6.11.2008 n. 283, l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO, approvava la stipulazione di una convenzione triennale con l'Università degli Studi di Milano istitutiva, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche con sede didattica presso questa Azienda;
- con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, Regione Lombardia autorizzava la stipulazione della sopracitata convenzione attuativa;
- con deliberazione n. 731 del 21/12/2018 l'Università e l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST G. Pini-CTO, formalizzavano il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2018/2021;
- nell'ambito delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;
- è interesse dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, stipulare, in attuazione dell'art. 5 co 1, lettera d) della vigente convenzione, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, rispondenti ai requisiti di accreditamento e di idoneità all'espletamento di tirocini per gli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il predetto Corso di Laurea;

Si conviene quanto segue



Art. 1 “Oggetto”

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 “Finalità”

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.



Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data del suo perfezionamento ed ha validità sino al 31/12/2020. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della suindicata scadenza, con raccomandata AR, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì 4/3/2019

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

PER C.O.A. S.R.L.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(dott. DILIBERTO GIOVANNI)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

V. 4/2
51 277000

